

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 581

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 175,
recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» di cui mi appresto a proporre modifiche ed integrazioni, evidenzia, in primo luogo, alcuni aspetti dove ruoli e competenze tra professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle quali solo le prime sono specificate nel titolo della legge stessa, appaiono tra di loro confusi e commisti in modo tale da dettare norme comuni per categorie professionali diverse.

Si rende quindi necessario un processo di revisione dell'articolato in questione così da definire con chiarezza le categorie professionali alle quali tale provvedimento appare destinato in tema di pubblicità e di repressione dell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Tali categorie, se è vero che l'intento della legge è quello di valorizzarne e proteggerne le caratteristiche professionali in contrapposizione alla diffusa quanto nefasta tendenza promozionale delle attività sanitarie, devono infatti essere individuate nei possessori di laurea in medicina-chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria, il cui ruolo non può né deve essere confuso con altre forme di attività sanitaria così come la legge in questione permette.

A questo primo obiettivo ne fa seguito un secondo non meno importante, finalizzato ad eliminare l'incongruenza e l'equivocità del comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 175, secondo cui al medico non specialista è concesso di avvalersi della dizione della stessa branca specialistica di quella cui appartiene un diplomato nella stessa specialità senza averne sostenuto i regolari esami di corso ma in virtù di un

semplice attestato rilasciato dal «responsabile sanitario della struttura o istituzione» privata in cui abbia prestato servizio, così come recita la normativa in vigore.

Derivano, da tutto questo, confusione ed equivoci da parte dell'utente nella scelta dello specialista che, in tal caso, se lo è *de facto* non lo è *de jure*.

Inoltre, tale processo di appropriazione del titolo provoca, indirettamente, uno scadimento dell'immagine dello specialista diplomato come tale, di modo che l'attuale normativa non tutela sufficientemente il valore giuridico del diploma stesso.

Per quanto concerne l'analisi particolareggiata del disegno di legge in questione, l'articolo 1 chiarifica e specifica le categorie professionali sanitarie alle quali la legge è destinata, con l'esclusione delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie per le quali varrà una specifica e differenziata normativa. Nello stesso articolo vengono dettate norme concernenti la pubblicizzazione di qualifiche e terminologie attinenti esclusivamente alle competenze sopra specificate.

All'articolo 2 viene modificato l'articolo 1 della legge n. 175 del 1992 abrogando, in particolare il comma 4 tendente, come si è detto, ad equiparare, sotto il profilo professionale, la qualifica dello specialista diplomato, acquisita *de jure*, con quella del medico non specialista *de facto*.

Negli articoli 3 e 4 è soppresso il riferimento ai «collegi professionali», contemplato in tutti i commi degli articoli 2 e 5 della legge n. 175 del 1992.

L'articolo 5 contempla l'abrogazione dell'articolo 6 della legge in questione i cui tre commi contengono disposizioni per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, escluse, come si è detto, dalle finalità di tale disegno di legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli 6 e 7 mantengono sostanzialmente invariati i contenuti degli articoli rispettivamente 7 e 8 della legge, fatta eccezione per la soppressione delle parole «collegi professionali ove costituiti» riferentisi ad altre categorie professionali al di fuori delle professioni sanitarie propriamente dette.

L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 9 della predetta legge, facente riferimento a categorie professionali non contemplate dal presente disegno di legge, nel senso di una soppressione delle parole «dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausilia-

rie delle professioni sanitarie» e la sostituzione delle parole «predette arti ausiliarie» con le parole «professioni sanitarie».

L'articolo 9 modifica il comma 1 dell'articolo 10 della predetta legge, nel senso di una soppressione delle parole: «e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6».

L'articolo 10 detta disposizioni sull'efficacia delle norme contenute nel disegno di legge, riunendo quelle relative alle professioni sanitarie ausiliarie ed alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie a specifica normativa in materia di pubblicità e di repressione dell'esercizio abusivo delle sopracitate attività professionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, previo superamento del prescritto esame di Stato ed iscrizione al rispettivo albo professionale, coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in medicina-chirurgia, in odontoiatria, in medicina veterinaria.

2. A coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 non sono consentiti l'uso e la pubblicizzazione di qualifiche, di titoli, di terminologie quali diagnosi, prognosi, terapia, patologia, con tutte le relative specificazioni, che siano attinenti alle competenze professionali di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e delle professioni sanitarie ausiliarie» sono soppresse;

b) al comma 2:

1) nella lettera b), le parole «titoli di studio» sono sostituite dalle parole «diplomi di laurea»;

2) la lettera c) è soppressa;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 5, le parole «e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ovunque ricorrano, le parole «o collegio professionale» sono soppresse;

b) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole «o collegio professionale» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole «o collegio professionale» e «o i collegi professionali» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, al comma 1, le parole «o dei collegi professionali» sono soppresse.

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e dei collegi professionali, ove costituiti,» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole «o ai collegi professionali, ove costituiti,» sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, al comma 2, le parole «e i collegi professionali, ove costituiti,» sono soppresse.

Art. 8.

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, al comma 1, le parole «dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie,» sono soppresse e le parole «predette arti ausiliarie» sono sostituite dalle parole «professioni sanitarie».

Art. 9.

1. All'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, al comma 1, le parole «e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6» sono soppresse.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, lettera *b*), n. 2), e lettera *c*), hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rimanenti disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge recante norme in materia di pubblicità e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.